Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 12 agosto 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 16 dicembre 1940-XIX (registrato al Controllo generale col n. 102-1, addì 9 gennaio 1941-XIX, registro decreti n. 27, pagg. 238-39), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 31 maggio 1919, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Santullo Carlo fu Enrico.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 22 febbraio 1940-XVIII (registrati al Controllo generale col nn. 16-1 e 17-1, addì 14 marzo 1940-XVIII, registro decreti n. 27, pagg. 4-5), vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 22 febbraio 1921 e 27 ottobre 1935-XIII, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia a Venini Felice fu Francesco.

(3167)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 maggio 1941-XIX, n. 766.

Norme per la sistemazione in ruolo degli avventizi squadristi dipendenti dal Ministero dell'Africa Italiana, ai sensi della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, sulla sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri enti pubblici, modificata con la legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, modificato con la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati ed i salariati non di ruolo adibiti a mansioni impiegatizie o di subalterni aventi la qualifica di squadrista, in servizio continuativo presso l'Amministrazione dell'Africa Italiana o presso gli enti di diritto pubblico da essa dipendenti o sottoposti alla sua vigilanza o tutela, saranno nominati nei ruoli del personale dei gruppi *A*, *B* e *C* e del personale subalterno dell'Amministrazione o degli enti pubblici suddetti purchè siano stati assunti anteriormente alla data del 23 marzo 1939-XVII, ed abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni.

Art. 2.

Gli squadristi che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 1, e che a norma delle disposizioni degli articoli seguenti abbiano diritto ad essere inquadrati nei ruoli dei gruppi *A* e *B*, e del personale subalterno, saranno collocati nel grado iniziale dei singoli ruoli, mentre quelli che abbiano diritto ad essere inquadrati nel ruolo del gruppo *C*, saranno collocati nel grado 12°.

Art. 3.

Il personale in servizio presso enti di diritto pubblico dipendenti o sottoposti alla vigilanza o tutela del Ministero dell'Africa Italiana, non può trovare sistemazione che nell'ambito dell'ente in cui presta servizio e con le forme rese possibili dall'ordinamento dell'ente stesso.

Art. 4.

Per l'assegnazione nei singoli gruppi è richiesto il possesso del titolo di studio prescritto e l'esercizio effettivo delle mansioni proprie del gruppo cui lo squadrista aspira.

Si prescinde, peraltro, dal requisito del titolo di studio, per la sistemazione nel ruolo del gruppo *C* e in quelli del personale subalterno.

Il personale avventizio che nel biennio prescritto abbia esercitato effettivamente mansioni di un gruppo, per l'ammissione al quale non possieda il prescritto titolo di studio, può essere sistemato nei ruoli di un gruppo inferiore, purchè provvisto del titolo di studio richiesto per l'ammissione nei ruoli medesimi.

Art. 5.

La sistemazione in ruolo degli squadristi di cui all'articolo 1, viene effettuata in base a graduatoria di merito, formata dal Consiglio di amministrazione, in relazione all'anzianità ed ai titoli di servizio, con particolare riguardo, tra questi, al servizio prestato nell'Africa Italiana.

Gli aspiranti che hanno ultimato il biennio di servizio anteriormente all'entrata in vigore della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, verranno inquadrati con decorrenza 1° luglio 1939-XVII; gli altri con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del biennio di servizio.

Art. 6.

In caso di mancanza di posti nei gradi in cui dovrebbe essere effettuata la sistemazione, la medesima avverrà in soprannumero salvo riassorbimento con le successive vacanze.

Art. 7.

Per il riconoscimento del diritto alla sistemazione, l'avventizio squadrista deve presentare al Ministero dell'Africa Italiana, regolare domanda su carta da bollo da L. 6, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato;

b) certificato di cittadinanza italiana, pure debitamente legalizzato;

c) certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario del Tribunale, vidimato dal competente procuratore del Re Imperatore, e di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda;

d) certificato di appartenenza ininterrotta al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, ratificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice segretario del Partito Nazionale Fascista;

e) dichiarazione in carta semplice sottoscritta dall'interessato e confermata, sotto la sua personale responsabilità, dal capo dell'ufficio da cui l'interessato dipende dalla quale risulti il numero della tessera del Partito Nazionale Fascista dell'anno in corso e l'attestazione che sulla tessera stessa è stata stampigliata, a cura della Federazione dei Fasci di combattimento, la dicitura « squadrista »;

f) titolo di studio originale o copia conforme autenticata da un Regio notaio; la firma del notaio deve essere legalizzata dall'autorità giudiziaria competente;

g) altri eventuali titoli di servizio che ritenga di esibire nel proprio interesse.

I capi degli uffici, presso i quali i richiedenti prestano servizio, devono unire a ciascuna domanda un rapporto informativo da cui risulti il servizio prestato dai medesimi e specificamente, le mansioni svolte.

Art. 8.

Il termine entro il quale gli interessati possono far valere, a pena di decadenza, il diritto alla sistemazione, è di sei mesi dalla data in cui compiono il biennio di servizio non di ruolo.

Coloro i quali abbiano compiuto detto biennio di servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, debbono avere presentata la domanda entro sei mesi dalla data medesima.

Art. 9.

Gli squadristi sistemati in ruolo ai sensi dell'art. 1 conservano a titolo di assegno personale, non utile a pensione — da riassorbirsi nei successivi aumenti — l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione, dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità caroviveri, di cui siano provvisti alla data di conferimento del posto di ruolo, sull'importo complessivo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, inerenti al predetto posto di ruolo, nonchè dell'aggiunta di famiglia eventualmente dovuta. Agli effetti della determinazione dell'assegno personale non si tiene conto dell'assegno di cui lo squadrista eventualmente fruisca ai sensi dell'art. 14 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, sull'aumento del trattamento economico a favore dei dipendenti dallo Stato e da enti pubblici, o della residuale quota di caroviveri di cui all'art. 15 della legge medesima. Peraltro detti assegni continueranno a corrispondersi agli aventi diritto in aggiunta all'assegno personale di cui alla prima parte di questo articolo, ferme restando le disposizioni dei citati articoli 14 e 15 della legge 20 apri-

le 1939-XVII, n. 591. Tale trattamento non può eccedere, peraltro, l'importo complessivo dello stipendio massimo, del supplemento di servizio attivo inerente al grado conferito e dell'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Art. 10.

Il personale nominato in ruolo ai sensi del presente decreto è esonerato dal servizio di prova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 25. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 maggio 1941-XIX, n. 767.
Revisione dei prezzi degli appalti di lavori pubblici di durata superiore ai sei mesi nell'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il primo comma dell'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per la amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Visto il primo comma dell'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;
Visto il R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397, che approva le norme per la esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie;
Visto il R. decreto 3 febbraio 1938-XVI, n. 591, sulla revisione dei prezzi degli appalti di lavori pubblici nell'Africa Italiana;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà di cui all'art. 1 del R. decreto 3 febbraio 1938, n. 591, di rivedere i prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche la cui esecuzione richiede un periodo di tempo superiore ad un anno, è estesa agli appalti di durata inferiore all'anno purchè superiore ai sei mesi.

E' ammessa altresì la revisione dei prezzi per i lavori relativi ad opere pubbliche di durata superiore ai sei mesi, in corso di esecuzione al 1° aprile 1940-XVIII, limitatamente però alla parte eseguita dopo tale data o ancora da eseguirsi.

Per i lavori di cui al precedente comma la revisione sarà effettuata indipendentemente dalla esistenza di eventuali clausole sia di richiesta che di rinuncia alla revisione stessa inserite nei contratti, anche nei casi contemplati dal R. decreto 3 febbraio 1938-XVI, n. 591.

Art. 2.

Restano ferme le altre disposizioni del detto R. decreto 3 febbraio 1938-XVI, n. 591.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto fino al 31 dicembre 1941-XX, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nei bollettini ufficiali dei singoli Governi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 24. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX, n. 768.
Composizione, durante l'attuale stato di guerra, del Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 16 aprile 1934-XII, n. 780, riguardante modificazioni alle disposizioni relative al Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra, convertito nella legge 4 giugno 1934-XII, n. 945;
Vista la legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1042, relativa al predetto Consiglio d'amministrazione;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso, del Consiglio d'amministrazione del Ministero della guerra fanno parte gli ufficiali e funzionari di grado non inferiore al 6°, che abbiano l'effettiva direzione di una direzione generale o di altro servizio autonomo dell'Amministrazione centrale della guerra, secondo la riparti-

zione dei servizi dell'amministrazione stessa, e che siano o direttori generali o nominati alla carica con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

I componenti del Consiglio, in caso di assenza o altro legittimo impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari o ufficiali che siano chiamati dall'ordinamento del Ministero a farne le veci, purchè di grado non inferiore al 6°.

Del predetto Consiglio fa pure parte il capo del personale civile, che, in caso di assenza o altro legittimo impedimento, può essere sostituito dal funzionario che ne fa le veci, purchè di grado non inferiore al 7°.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 27. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX, n. 769.
Limiti di età per partecipare ai concorsi di ammissione ai corsi allievi sottufficiali presso la Scuola centrale carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 7 marzo 1940-XVIII, n. 339, che reca le norme per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali presso la Scuola centrale dei carabinieri Reali;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Giverno, Ministro per la guerra e per l'interno, d'intesa con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 2 e 8 del R. decreto 7 marzo 1940-XVIII, n. 339, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 2. — Al concorso per titoli possono partecipare gli appuntati con qualsiasi anzianità di grado ed i carabinieri che, alla data d'inizio del corso, abbiano raggiunto un'anzianità di grado non inferiore ad un anno e prestato servizio di istituto, presso le stazioni, per almeno sei mesi.

I concorrenti, appuntati e carabinieri, dovranno, inoltre, possedere il diploma di ammissione ad un istituto dell'ordine superiore o altro titolo equipollente o superiore, da comprovarsi mediante certificato della competente autorità scolastica e non avere superato il trentacinquesimo anno di età alla data in cui sarà indetto il concorso.

Art. 8. — Al concorso per esami possono partecipare gli appuntati con qualsiasi anzianità di grado e i carabinieri aventi l'anzianità di grado stabilita di volta in volta, in misura non inferiore però a due anni, e che abbiano prestato non meno di un anno di effettivo servizio di istituto presso le stazioni.

I concorrenti, appuntati e carabinieri, non dovranno avere superato, alla data in cui sarà indetto il concorso, il trentacinquesimo anno di età.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 26. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1941-XIX.
Sessione di novembre 1941 per la nomina a revisore dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517; il Regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228; l'art. 1 del R. decreto-legge 2 maggio 1938, n. 743, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 21, e l'art. 23 della legge 29 giugno 1939, n. 1054;

Decreta:

Art. 1.

Gli aspiranti alla nomina a revisori dei conti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate dalla Commissione centrale preveduta nell'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, nella sessione di novembre 1941, dovranno presentarle entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nel ruolo dei revisori dei conti.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da lire sei, sono rivolte al Ministro per la grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) della copia dell'atto di nascita;
b) del certificato di cittadinanza italiana;
c) del certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I mutilati o invalidi di guerra non iscritti al Partito debbono decumentare la loro qualità producendo il decreto di concessione della pensione di guerra o il certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. In man-

canza di tali documenti la qualità di mutilato o invalido di guerra deve risultare da attestazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. L'attestazione medesima deve indicare i documenti in base ai quali è rilasciata ed essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta;

d) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

e) dei titoli e documenti che l'aspirante produce per dimostrare di possedere i requisiti prescritti per la nomina a revisore dei conti a termini dell'art. 12, commi 2° e 3° del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

I documenti diretti a comprovare l'esercizio delle funzioni contemplate nel citato art. 12, debbono specificare la natura ed entità delle funzioni effettivamente esercitate, la data del loro inizio e della loro cessazione, nonchè le variazioni del capitale della società entro lo stesso periodo;

f) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di L. 300, a termini dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228.

Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale sul capo X, capitolo 112;

g) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale il competente organo sindacale attesta l'attuale iscrizione nell'albo e l'anzianità di iscrizione.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha la sua sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Non si tiene conto di quelli che sono irregolari.

Roma, addì 1° agosto 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(3187)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1941-XIX.

Cessazione dei signori Sprela Germano e Luigi Schmid dall'incarico di rappresentanti di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriale in data 25 aprile 1940-XVIII e 1° luglio 1941-XIX coi quali, rispettivamente, i signori Sprela Germano di Attilio e Luigi Schmid fu Carlo furono nominati rappresentanti alle grida del sig. Giorgio Vitale, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Ritenuto decaduto il mandato ai predetti conferito, per l'avvenuto decesso del detto agente di cambio;

Decreta:

I signori Sprela Germano e Luigi Schmid cessano dall'incarico di rappresentanti alla grida del sig. Giorgio Vitale, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(3171)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 2 agosto 1941-XIX.

Approvazione della donazione a favore della G.I.L. di alcuni immobili disposta in suo favore dal comune di Precenicco.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che allo scopo di far sorgere in Precenicco la Casa del Marinaretto, quel Comune è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L. i seguenti beni in comune censuario di Piancada:

Mappale n. 884/*c* di ha. 0.00.50; mappale n. 335/*b* di ha. 0.12.00; mappale n. 449/*c* di ha. 0.22.13; mappale n. 336/*c* di ha. 0.34.02. Totale ha. 0.88.65 del valore di L. 5000;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduti i documenti ipotecari e catastali;

Veduto l'atto di donazione in data 17 dicembre 1940, n. 4308 di repertorio, fascicolo n. 2695, a rogito notaio Pietro Someda di Udine, ivi registrato il 30 dicembre 1940 al n. 1135 A.P., ed ivi trascritto il 6 gennaio 1941 al n. 171 reg. gen. d'ord. e n. 157 reg. part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione come sopra disposta dal comune di Precenicco, è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1941-XIX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SERENA

(3169)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 19493 del 10 giugno 1941-XIX, la signora Süss Emma fu Emanuele e fu Cremona Clotilde, nata a Milano il 25 gennaio 1884 e residente a Milano, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Süss » con quello di « Sussi » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, integrata dalla legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1459.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3141)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18305 del 20 maggio 1941-XIX, il sig. Ferri Luigi Leone fu Giulio e di Coppe Lina, nato a Milano il 9 novembre 1932, residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Ferri » con quello « Coppe » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3144)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco N. 1

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	751463	17,50	Leonardi Domenica fu Angelo, moglie di *Borgetti* Giuseppe, dom. a Rueglio (Torino).	Leonardi Domenica fu Angelo, moglie di *Borgetto* Giuseppe dom. a Rueglio (Torino).
Cons. 3,50 % (1906)	297453	35 —	Cigna *Angelo* di *Giovanni*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Pollone (Novara).	Cigna *Giovanni-Angelo* di *Gioanni*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Pollone (Novara).
P. R. 3,50 % (1934)	503910	1050 —	Balsamo Maria-Grazia di Aniello, nubile dom. a Piano di Sorrento (Napoli), con usufrutto cong. e cumulat. a favore di *Cucurullo* Giuseppe fu Aniello e Gargiulo Carmela fu Saverio, dom. a Piano di Sorrento.	Come contro, con usufrutto cong. e comul. a favore di *Cocorullo* Giuseppe fu Aniello ecc., come contro.
Id.	60729	112 —	Marano *Alfonso*, Leonardo e Michelangelo fu Michelangelo, minori sotto la patria potestà della madre Labella Rosina vedova di Marano Michelangelo, dom. a Candela (Foggia).	Marano *Leonardo-Alfonso*, *Vittorio-Guerino-Leonardo* e Michelangelo, minori ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906) Id. Id. P. Naz. 5 (1915) P. R. 3,50 %	733842 733938 737445 21322 18415 13728	38,50 21 — 59,50 95 — 100 — 10,50	Sanguineti Maria-Cesarina-Enrichetta fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre *Enrichetta Dall'Orso* fu Andrea, vedova Cesare Sanguineti, dom. a Chiavari, con usufrutto a *Dall'Orso Enrichetta* fu Andrea, ved. Cesare Sanguineti, dom. a Chiavari.	Come contro, *Francesca-Enrichetta Dall'Orso* o *Dallorso* fu Andrea ved Cesare Sanguineti, dom. a Chiavari, con usufrutto a *Dall'Orso* o *Dallorso Francesca-Enrichetta* fu Andrea, ved. Cesare Sanguineti, dom. a Chiavari.
Cons. 3,50 % (1906) Id. Id.	733840 733936 737443	38,50 21 — 59,50	Sanguineti Colombo fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre *Enrichetta Dall'Orso* fu Andrea, ved. di Cesare Sanguineti dom. in Chiavari, con usufrutto come sopra.	Come contro, *Francesca-Enrichetta Dall'Orso* o *Dallorso* fu Andrea, ved. di Cesare Sanguineti, dom. in Chiavari con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1906) Id. Id.	737444 733841 738937	59,50 38,50 21 —	Sanguineti Carlo-Davide fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre *Dall'Orso Enrichetta* fu Andrea, ved. di Sanguineti Cesare, dom. a Chiavari con usufrutto come sopra.	*Dall'Orso* o *Dallorso Francesca-Enrichetta* fu Andrea, ved. di Sanguineti Cesare, dom. a Chiavari, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 %	13729	10,50	Sanguineti Carlo-Davide fu Cesare, dom. a Chiavari, con usufrutto come sopra.	Sanguineti Carlo-Davide fu Cesare, dom. a Chiavari, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % Id. P. R. 3,50 %	788711 803552 360936	602 — 640,50 1109,50	Fiore *Antonio* fu Abele, minore sotto la patria potestà della madre Dragonetti Maddalena vedova di Fiore Abele, dom. a Senise (Potenza).	Fiore *Giuseppe-Antonio* fu Abele, minore sotto la patria potestà della madre Dragonetti Maddalena vedova di Fiore Abele, dom. a Senise (Potenza).
P. R. 3,50 % (1934) Id.	104375 119298	700 — 350 —	Guerrisi *Antonino* del cav. dott. Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cittanova (Reggio Calabria).	Guerrisi *Antonio* del cav. dott. Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cittanova (Reggio Calabria).
Id.	348080	367,50	Sereni Vittorio di Enrico minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di detto Sereni Enrico e di Colombi *Michelina* fu Luigi, coniugi dom. a Brescia, con usufrutto vitalizio a favore di Colombi *Michelina* fu Luigi moglie di Sereni Enrico.	Come contro, Colombi *Maria-Michelina* detta *Michelina* fu Luigi, coniugi dom. a Brescia, con usufrutto vitalizio a favore di Colombi *Maria-Michelina* detta *Michelina* fu Luigi moglie di Sereni Enrico.
Id.	740952	91,50	Sereni Vittorio di Enrico minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Luino (Como), e figli nascituri da Colombi *Michelina* fu Luigi moglie di detto Sereni Enrico, con usufrutto vitalizio a favore di Colombi *Michelina* moglie di Sereni Enrico.	Come contro, Colombi *Maria-Michelina* detta *Michelina* fu Luigi moglie di detto Sereni Enrico, con usufrutto vitalizio a favore di Colombi *Maria-Michelina* detta *Michelina* moglie di Sereni Enrico.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Naz. 5 %	36069	250 —	Bladier Giovanni-Dario, Luigi ed Anna-Maria di Gennaro, minori sotto la patria potestà del padre e figli, nascituri di Depetas *Evelina* fu Dario, moglie di Bladier Gennaro, dom. in Caserta, con vincolo d'usufrutto a favore di Depetas Umberto fu Dario dom. in Torino.	Come contro, Depetas *Elvina* fu Dario ecc., come contro.
Buono Tesoro (1949)	217 Serie C	Capitale 500 —	Russo Francesco fu *Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Pignatari Albina ved. Russo, dom. in Cerignola (Foggia).	Russo Francesco fu *Giuseppe* minore ecc., come contro.
Id.	207 Serie D	1000 —		
Id.	58 Serie G	5500 —	Russo Giovanni fu *Luigi*, minore ecc, come sopra.	Russo Giovanni fu *Giuseppe* minore ecc., come sopra.
Id.	59 Serie G	6500 —	Russo Michele fu *Luigi*, minore ecc., come sopra.	Russo Michele fu *Giuseppe*, minore ecc., come sopra.
Id.	42 Serie L	1000 —	Russo Antonia fu *Luigi*, minore ecc., come sopra.	Russo Antonia fu *Giuseppe*, minore ecc., come sopra.
Id.	43 Serie L	4000 —	Russo Tommaso fu *Luigi*, minore ecc., come sopra.	Russo Tommaso fu *Giuseppe*, minore ecc., come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	52805	126 —	Artusio *Maria* fu *Vittorio*, minore sotto la patria potestà della madre Pasquero *Erminia* fu Secondo, ved. di Artusi *Vittorio*, dom. a Piobesi (Torino).	Artusio *Marianna-Giulia* fu *Giovanni-Vittorio* detto *Vittorio* minore sotto la patria potestà della madre Pasquero *Catterina-Domenica-Emilia* fu Seconda ved. di Artusio *Giovanni-Vittorio* detto *Vittorio*, dom. a Piobesi (Torino).
Id.	52806	38,50	Come sopra, con usufrutto a Pasquero *Erminia* fu Secondo vedova di Artusio *Vittorio*, dom. a Piobesi (Torino).	Come sopra, con usufrutto a Pasquero *Catterina-Domenica- Emilia* fu Secondo, ved. di Artusio *Giovanni-Vittorio* detto *Vittorio*, domiciliato a Piobesi (Torino).
Id.	52803	126 —	Artusio Francesca fu *Vittorio*, minore sotto la patria potestà della madre Pasquero *Erminia* fu Secondo, ved. di Artusio Vittorio dom. a Piobesi (Torino).	Artusio Francesca fu *Giovanni-Vittorio* detto *Vittorio*, minore sotto la patria potestà della madre Pasquero *Catterina-Domenica-Emilia* fu Secondo, ved. di Artusio *Giovanni-Vittorio* detto *Vittorio*, dom. a Piobesi.
Id.	52804	38,50	Come sopra, con usufrutto a Pasquero *Erminia* fu Secondo ved. di Artusio *Vittorio*, dom. a Piobesi.	Come sopra, con usufrutto a Pasquero *Catterina-Domenica-Emilia* fu Secondo ved. di Artusio *Giovanni-Vittorio* detto *Vittorio*, domiciliato a Piobesi.
Id.	200021	140 —	Artusio Francesca e *Marianna* fu *Vittorio*, minori sotto la patria potestà della madre Pasquero *Teresa* fu Secondo vedova Artusio, dom. a Piobesi d'Alba (Cuneo).	Artusio Francesca e *Marianna-Giulia* fu *Giovanni-Vittorio* detto *Vittorio*, minore sotto la patria potestà della madre Pasquero *Caterina-Domenica-Giulia* fu Secondo ved. Artusio, dom. a Piobesi d'Alba (Cuneo).
Cons. 5 % P. C.	27252	20 —	*Colledoni* G. Battista fu Leonardo.	*Colledani* G. Battista fu Leonardo.
Cons. 3,50 % (1906)	681436	35 —	De Meo Francesco fu *Achille* dom. a Cassino.	De Meo Francesco fu *Michele* dom. a Cassino.
Rendita 5 % (1935)	105348	435 —	Contento Beatrice fu Lorenzo, nubile, dom. a Venezia.	Contento Beatrice detta *Bice* fu Lorenzo, *interdicenda sotto la tutela provvisoria di Contento Aldo fu Lorenzo*, dom. a Venezia.
P. R. 3,50 (1934)	317363	87,50	Caputo *Giuseppina* di *Teeresa*, minore sotto la patria potestà della madre Caputo *Teresa* dom. in Tuturano (Lecce).	Caputo *Annunziata-Giuseppa* di *Dorisba-Maria*, minore sotto la patria potestà della madre Caputo *Dorisba-Maria*, dom. in Tuturano (Lecce).
Rendita 5 %	37541	850 —	Marchesi Carlo fu Angelo minore sotto la tutela legale della madre Malaspina Virginia fu Carlo nubile, dom. a Cervesina (Pavia), vincolato di usufrutto a favore di Scarani *Enrichetta* fu Giuseppe ved. di Malaspina Antonio fu Carlo, dom. a Pancarana (Pavia).	Come contro, vincolato di usufrutto a favore di Scarani *Maria-Enrichetta* fu Giuseppe ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	501491	350 —	Milana *Maddalena* fu Salvatore ved. Stagnitta Ardizzone Pietro, dom. a Linguaglossa (Catania).	Milana *Maria-Maddalena* fu Salvatore ecc., come contro.
Id.	501492	350 —		

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % Id. Id.	119912 193226 106374	175 — 175 — 122 50	*Milano Maddalena* fu Salvatore, maritata a Pietro Stagnitta Ardizzone fu Giuseppe, domiciliata a New York.	*Milana Maria-Maddalena* fu Salvatore ecc., come contro.
Id. Id. Id. Id.	305958 231355 38074 120699	210 — 115 50 115 50 105 —	Milana *Maddalena* fu Salvatore, moglie di Stagnitta Pietro dom. a Linguaglossa (Catania).	Milana *Maria-Maddalena* fu Salvatore ecc., come contro.
Id.	80973	87 50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	328330	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	46736	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	49331	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	57566	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. (1934)	371048	525 —	Landi *Guglielmina* fu Guglielmo dom. a Marigliano (Napoli).	Landi *Maria-Guglielmina* fu Guglielmo, *minore sotto la patria potestà della madre Cataldo Teresa*, dom. a Marigliano (Napoli).
Cons. 3,50 %	208075	196 —	*Valburga Maghella* fu Giovanni-Battista nubile, dom. a Millesimo (Genova).	*Maghella Valburga* fu Giovanni Battista nubile, dom. a Millesimo (Genova).
P. R. 3,50 % (1934)	43820	245 —	Sorini Carla fu *Gino-Paolo* minore sotto la patria potestà della madre Galli Regina fu Carlo ved. di Sorini *Gino-Paolo*, dom. a Milano.	Sorini Carla fu *Paolo*, minore sotto la patria potestà della madre Galli Regina fu Carlo ved. di Sorini *Paolo*, dom. a Milano.
Id.	45238	17 50	Sorini Carlo fu *Gino-Paolo* minore sotto la patria potestà della madre ecc., come sopra.	Sorini Carla fu *Paolo* minore sotto la patria potestà della madre ecc., come sopra.
Id. Id.	45821 45240	245 — 17 50	Sorini Bianca fu *Gino-Paolo* minore ecc., come sopra.	Sorini Bianca fu *Paolo* minore ecc., come sopra.
Id. Id.	43819 45239	245 — 17 50	Sorini Franco fu *Gino-Paolo*, minore ecc., come sopra.	Sorini Franco fu *Paolo* minore ecc., come sopra.
Id.	45237	17 50	Sorini Bruno fu *Gino-Paolo* minore ecc., come sopra.	Sorini Bruno fu *Paolo* minore ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	160436	350 —	Isnard *Mary* di Roberto moglie di Nicolò-Angelo-Arturo Cavassa, dom. in Genova, con vincolo dotale.	Isnard *Paola-Rosa-Maria* detta *Mary* di Roberto, moglie di Nicolò-Angelo-Arturo Cavassa di *Giovanni-Maria*, dom. in Genova con vincolo dotale.
P. Naz. 5 %	9611	370 —	Dorna *Ercole-Luigi* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Coffano Angela vedova Dorna, dom. a Torino.	Dorna *Ercole-Alberto* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Coffano Angela ved. Dorna, dom. a Torino.
Buoni Tesoro nov. 5 % (1949) Id.	5362 Serie A 5363 Serie A	1000 — 1000 —	*Cuccurullo* Giuseppe fu Aniello, dom. a Carotto (Napoli).	*Cocorullo* Giuseppe fu Aniello, dom. a Carotto (Napoli).
Id.	5364 Serie A	13000 —	*Cuccurullo* Giuseppe fu Aniello, dom. a New York.	*Cocorullo* Giuseppe fu Aniello, dom. a New York.
P. R. 3,50 % (1934)	127086	112 —	Varia Vincenza, Rosa, Giovanna, *Maria* e Luigi minori sotto la patria potestà della madre Marrone Maria fu Giovanni, ved. Varia, dom. in Partanna (Trapani).	Varia Vincenza, Rosa, Giovanna, *Vittoria-Maria* e Luigi minori ecc., come contro.
Id.	267989	1862 —	*Bulletti* Antonio fu Adriano, minore sotto la patria potestà della madre Maggioli Maria, dom. in Roma.	*Bulletta* Antonino fu Adriano, minore sotto la patria potestà della madre Maggioli Maria, dom. in Roma.
Id.	267990	619 50	Come sopra, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Maggioli Maria di Giulio ved. *Bulletti* Adriano, dom. a Roma.	Come sopra vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Maggioli Maria di Giuli ved. *Bulletta* Adriano, dom. in Roma.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(2877) Roma, addì 16 luglio 1941-XIX *Il direttore generale*: POTENZA

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.